

Statuto dell'associazione CZ – ITALO

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI Italo-Ceca, z. s.

Articolo I

Nome, forma e sede legale

1. Nome dell'associazione: CZ – ITALO, ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI Italo-Ceca, z. s. (di seguito denominata "ASSOCIAZIONE")
2. Sede legale dell'ASSOCIAZIONE : Tomkova 3166/3, 150 00 Praga 5 .

Articolo II

Caratteristiche della associazione

1. è un'associazione volontaria, non governativa, senza scopo di lucro di persone fisiche e giuridiche che unisce l'interesse alla tutela dei legittimi interessi dei cittadini e degli imprenditori. Tutte le attività dell'associazione si basano sui principi di imparzialità, indipendenza, apertura e non discriminazione.
2. La associazione è un'entità giuridica indipendente ed è pertanto autorizzata ad agire nei rapporti giuridici per proprio conto e ha la propria responsabilità in materia di proprietà. È indipendente dal punto di vista organizzativo e di altro tipo dall'amministrazione statale e dagli organi di autogoverno, dai partiti politici e da altre associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, ma collabora con essi nell'attuazione di obiettivi comuni e nella promozione di interessi comuni.

Articolo. III

Scopo della associazione

Lo scopo principale della associazione è quello di sostenere la cooperazione tra le imprese e lo sviluppo delle relazioni commerciali economiche tra la Repubblica Ceca e la Repubblica Italiana attraverso le seguenti attività:

- a) Sviluppo dei contatti e approfondimento dei rapporti con enti, istituzioni, aziende, camere di commercio, associazioni, istituti e altri soggetti imprenditoriali, finanziari, economici, promozionali e culturali sia della Repubblica Ceca che della Repubblica Italiana
- b) Svolgendo attività di comunicazione, informazione, pubblicazione ed educazione;
- c) Organizzazione di missioni e delegazioni di promozione, economiche e commerciali, partecipazione a fiere e altri progetti volti alla ricerca e allo sfruttamento di opportunità commerciali a beneficio di entità ceche e italiane;
- d) Fornire servizi di orientamento al mercato, assistenza e consulenza a soggetti economici per l'ingresso nel mercato italiano o ceco

Articolo IV
Principali attività della
associazione

1. La associazione svolge la sua missione principalmente attraverso le seguenti attività principali:
 - a) Organizza missioni commerciali per aziende e artisti nella Repubblica Ceca e in quella Italiana
 - b) Fornisce alle aziende e agli artisti le informazioni necessarie per le loro attività economiche nella Repubblica Ceca e in Italia
 - c) Fornisce presentazioni e pubblicità nella Repubblica Ceca e in Italia
 - d) Cooperazione pratica con altri soggetti a livello nazionale e internazionale,
 - e) Condurre e sostenere discussioni aperte su temi di cooperazione tra imprese,
 - f) assistenza e mediazione del supporto legale per l'ingresso nel mercato della Repubblica Ceca o della Repubblica Italiana,
 - g) migliorare la posizione di mercato degli imprenditori e degli artisti nella cooperazione internazionale,
 - h) Promozione delle attività e dell'istruzione della associazione, ad esempio informando il pubblico,
 - i) Pubblicazione e distribuzione di pubblicazioni, opuscoli, opuscoli e altro materiale,
 - j) consulenza attiva, attività professionali, educative ed educative,
 - k) partecipazione a fiere e organizzazione della partecipazione a fiere ed eventi in cui possono presentarsi aziende o artisti,
 - l) realizzazione di progetti volti a sostenere l'imprenditorialità e a tutelare i diritti degli imprenditori,
 - m) formazione nel campo del diritto ceco, del diritto italiano e del diritto dell'UE,
 - n) Attività scientifiche, di ricerca, editoriali, promozionali e didattiche, ad esempio sotto forma di organizzazione di seminari, conferenze e conferenze rivolte principalmente alla sensibilizzazione commerciale, giuridica e di altro tipo di persone fisiche e giuridiche.
2. La associazione può fare affari, l'oggetto delle attività commerciali può essere attività aggiuntive in relazione all'attività principale della associazione.

Articolo V
Appartenenza alla
associazione

1. Possono essere membri della associazione le persone fisiche e giuridiche che soddisfino le condizioni di adesione definite dal presente Statuto.
2. Le persone fisiche possono diventare membri della associazione se sono di buon carattere e non sono mai state condannate per un reato intenzionale o un atto criminale di negligenza connesso alla loro attività imprenditoriale o pubblica.
3. Le persone giuridiche possono diventare membri della associazione se non sono mai state condannate per un reato doloso o un atto criminale di negligenza connesso alla loro attività imprenditoriale, imprenditoriale o pubblica. L'organo statutario dei membri – persone giuridiche e le loro persone fisiche di contatto con cui la associazione è in contatto sono anch'essi soggetti alle disposizioni specificate nel precedente paragrafo 2 del presente articolo.

4. Ai sensi del presente statuto, le disposizioni che disciplinano l'appartenenza delle persone giuridiche si applicano alle entità prive di personalità giuridica.
5. L'appartenenza alla associazione si stabilisce al momento dell'iscrizione sulla base di una domanda scritta compilata, della decisione dell'organo supremo della associazione in merito all'ammissione come socio e del pagamento della quota associativa annuale per il socio. Il modulo di domanda è disponibile sul sito web della associazione. I primi membri della associazione diventano automaticamente presenti all'assemblea costitutiva della associazione fino alla sua cancellazione o cessazione dell'appartenenza ai sensi dell'articolo V. 8 dello Statuto.
6. Un membro della associazione ha il diritto di:
 - a) presentare proposte, suggerimenti e osservazioni sull'attività della associazione,
 - b) partecipare alle attività pratiche della associazione,
 - c) essere informato sulle attività della associazione.
7. Un membro della associazione ha l'obbligo di:
 - a) di versare la quota associativa annuale contestualmente all'inizio dell'iscrizione alla associazione, senza contanti, sul numero di conto corrente indicato nella richiesta di pagamento, e poi sempre ogni anno successivo dal pagamento della prima quota associativa. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinati da una direttiva interna. In caso di rifiuto dell'iscrizione, la quota associativa sarà rimborsata (entro 2 mesi dall'accesso) sull'account da cui è stata pagata.
 - b) comunicare alla associazione eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda,
 - c) comunicare il numero dei propri dipendenti e sempre 1 mese prima della ricorrenza dell'iscrizione di ogni anno, per informare di qualsiasi variazione dello stesso qualora comportasse un trasferimento ad un altro gruppo nel periodo successivo (vedi regolamento interno – Importo delle quote associative)
 - d) rispettare gli statuti, conformarsi alle deliberazioni degli organi della associazione,
 - e) a difendere attivamente gli interessi della associazione, a rispettare le linee guida interne e a non adottare misure che sarebbero in conflitto con gli interessi della associazione,
 - f) contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi della associazione.
8. L'appartenenza alla associazione si estingue:
 - a) mediante notifica scritta del membro della associazione della cessazione della qualità di membro della associazione all'indirizzo della sede legale della associazione all'attenzione del Presidente,
 - b) per il decesso di un membro,
 - c) con lo scioglimento della associazione,
 - d) mediante cancellazione dell'affiliazione sulla base di una decisione del Presidente della associazione
 - e) o per qualsiasi altro motivo previsto dalla legge.
9. L'elenco dei componenti della associazione è pubblico e disponibile sul sito web della associazione. Le iscrizioni e le cancellazioni in questo elenco devono essere effettuate dal Presidente all'inizio e alla cessazione dell'affiliazione e in caso di modifica dei dati essenziali. I dettagli sulla tenuta degli elenchi dei membri sono determinati da un regolamento interno.
10. I membri della associazione non formano un'assemblea dei membri e quindi non hanno influenza decisionale in associazione.
11. Al momento della cessazione dell'appartenenza alla associazione, l'ex membro o i suoi successori legali non hanno alcun diritto a una quota di liquidazione o qualsiasi altro diritto simile nei confronti della associazione

12. Può essere eletta socio onorario una persona che difende gli interessi degli imprenditori e mostra interesse alla cooperazione e agisce in conformità con gli statuti della associazione. Il socio onorario non ha obblighi o diritti se non quelli espressamente previsti dallo statuto.

Articolo VI Organi della associazione

La struttura organizzativa della associazione è composta dai seguenti organi:

Presidente
Vicepresidente

Articolo VII Presidente

1. Il Presidente è l'organo supremo e allo stesso tempo un organo statutario individuale della associazione, che è autorizzato ad agire per suo conto in tutte le questioni, in particolare per decidere su questioni relative al funzionamento della associazione, comprese le disposizioni di beni mobili e immobili, per assumere dipendenti della associazione, per porre fine al loro rapporto di lavoro e per decidere su tutte le questioni relative al loro lavoro. Un membro o un dipendente della associazione autorizzato dal Presidente può agire anche per conto della associazione.
2. Il Presidente è eletto dai membri della associazione a tempo indeterminato, a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti. Il Presidente entra in carica il giorno successivo a quello delle elezioni.
3. Il Presidente inoltre:
 - a) gestisce correttamente l'ordine del giorno della associazione e l'elenco dei componenti della associazione,
 - b) nomina il vicepresidente,
 - c) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione
 - d) approva i risultati dell'economia,
 - e) decide in merito all'ammissione di nuovi membri e decide in merito all'espulsione dei membri esistenti,
 - f) decide in merito alla cooperazione della associazione con altri enti,
 - g) decide in merito all'istituzione e al funzionamento dell'ufficio della associazione,
 - h) assume dipendenti della associazione per l'assunzione,
 - i) decide in merito allo scioglimento della associazione,
 - j) determina il piano strategico della associazione,
 - k) approva lo Statuto della associazione e le modifiche a tale Statuto,
 - l) approva la relazione sull'attività della associazione per il periodo precedente,
 - m) determina il concetto delle attività della associazione per il periodo successivo,
 - n) determina l'importo delle quote associative,
 - o) approva il bilancio preventivo della associazione per il periodo successivo,
 - p) nomina i membri onorari della associazione,
 - q) decide sullo scioglimento della associazione con liquidazione o sulla sua trasformazione,

- r) informa costantemente i membri della associazione sulle attività della associazione e sul concetto attuale,
- s) su richiesta di un membro della sezione, fornisce informazioni sulla gestione finanziaria della sezione.

Articolo VIII Vicepresidente

1. Il Primo Vicepresidente all'atto dell'istituzione della associazione è eletto dai membri della associazione per un periodo di tempo indeterminato, a maggioranza assoluta di tutti i suoi membri. Negli altri casi, il vicepresidente è nominato dal presidente della associazione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Il Vicepresidente rappresenta il Presidente se il Presidente non è in grado di svolgere le sue funzioni o se la carica di Presidente non è ricoperta, nel qual caso il Vicepresidente diventa il Presidente della associazione.
3. Il Vice Presidente assume inoltre i poteri e le responsabilità del Presidente qualora quest'ultimo non sia in grado di svolgere le proprie funzioni per un periodo transitorio superiore a 3 settimane consecutive.
4. Qualora si verifichi la situazione di cui al punto 2 del presente articolo, il nuovo Presidente nomina immediatamente il suo sostituto, ossia il Vicepresidente.
5. In caso di impedimento del vicepresidente nell'esercizio delle sue funzioni per un periodo temporaneo superiore a 3 settimane consecutive o di dimissioni dal suo incarico o di espulsione dal presidente di sezione per grave violazione dello statuto, il presidente nomina senza indugio un nuovo vicepresidente.

Articolo IX Gestione della associazione

1. La associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro. I fondi sono spesi esclusivamente per atti attinenti all'oggetto di attività della associazione, debitamente supportati da documenti contabili.
2. La associazione gestisce i beni mobili ed eventualmente immobili.
3. Le fonti di proprietà sono in particolare:
 - a) donazioni e contributi di persone fisiche e giuridiche,
 - b) i fondi ottenuti dalle attività proprie della associazione,
 - c) Associative
 - d) sovvenzioni e contributi a carico dei bilanci pubblici, sovvenzioni, ecc.
4. L'organo supremo della associazione è responsabile della gestione della associazione.
5. La associazione può fare affari, l'oggetto delle attività commerciali può essere attività aggiuntive in relazione all'attività principale della associazione.
6. Principi più dettagliati di gestione dei beni della associazione possono essere disciplinati da un regolamento interno.

Articolo X
Scioglimento della
associazione

1. La associazione decade con la cancellazione dal registro pubblico delle associazioni tenuto presso il tribunale regionale competente.
2. Lo scioglimento della associazione è preceduto dal suo scioglimento, senza liquidazione (se tutti i beni della associazione sono trasferiti a un successore legale) o con liquidazione. La decisione di sciogliere la associazione spetta esclusivamente al Presidente della associazione. La decisione deve includere:
 - a) il giorno in cui la associazione è stata sciolta,
 - b) disposizioni relative al fatto che lo scioglimento avvenga con o senza liquidazione;
 - c) in caso di scioglimento senza liquidazione, la designazione del successore legale al quale sono trasferiti tutti i beni e tutti i diritti e gli obblighi, nonché le disposizioni sulle modalità di esecuzione dello scioglimento (mediante fusione, fusione, scissione o trasformazione della associazione),
 - d) in caso di scioglimento con liquidazione, il nome e cognome del liquidatore nominato.

Articolo XI
Liquidazione della associazione e modalità di liquidazione dei beni al momento
del suo scioglimento

1. Se i beni della associazione non sono trasferiti a un successore legale, essi sono liquidati. Tuttavia, la liquidazione non sarà effettuata se l'istanza di fallimento viene respinta per mancanza di beni o se non vi sono beni rimasti alla associazione dopo la fine della procedura concorsuale.
2. Il liquidatore è nominato e la sua remunerazione è decisa dall'organo supremo. Il liquidatore nominato redige un inventario del patrimonio della associazione entro 30 giorni dalla sua nomina alla carica. Il liquidatore liquiderà il saldo di liquidazione in base alla proposta di transazione approvata. Alla data di iscrizione della liquidazione e del liquidatore nell'apposito registro, la competenza degli organi della associazione decade di esistere. Il liquidatore comunica immediatamente a tutte le organizzazioni, enti e altri enti interessati dalla liquidazione della società l'entrata in liquidazione della associazione.
3. Il saldo di liquidazione sarà ripartito tra i componenti della associazione in proporzione all'ammontare dei contributi versati. Ciò non si applica se la associazione ha ricevuto una prestazione mirata dal bilancio pubblico e in questo caso il liquidatore disporrà della parte pertinente del saldo di liquidazione secondo la decisione dell'autorità competente. La quota di liquidazione non viene pagata.

Articolo XII
Disposizioni finali

1. La associazione può emanare norme organizzative o altri regolamenti interni.
2. Le questioni non disciplinate da questi statuti sono regolate da norme giuridiche generalmente applicabili.
3. Il testo di questi statuti è stato approvato dall'assemblea costitutiva il 24.1.2025.
4. La formulazione del presente Statuto decorre dal giorno dell'iscrizione della associazione nel Registro delle Associazioni.

Praga, 24.1.2025

.....
Rašková Věra, Presidente